

Pubblicato il 06/06/2019

N.03685 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 04894/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4894 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesca Aino, Daniele Rainone, Olma Iacono, Delfina Spagnoli, Giovanna Ballaro', Loredana D'Antonio, Ferdinando Armatore, rappresentati e difesi dall'avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Circumvallazione n. 165;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Campania, Usr Lombardia non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Alberto Coralluzzo, Aniello Imperato, rappresentati e difesi dall'avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Circumvallazione n. 165;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente (concorso semplificato docenti 2018), nella parte in cui non si prevede la partecipazione a tale concorso dei docenti diplomati ITP (insegnanti tecnico pratici) non abilitati, non inseriti nelle GAE e/o nella seconda fascia d'istituto entro il 31/05/2017 e non specializzati sul sostegno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

In particolare, l'annullamento:

A) del Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", nella parte in cui prevede al Capo V (Fase Transitoria), art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), comma 3 che "la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di

specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

B) del Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018 recante “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”, nella parte in cui prevede all'art. 6, comma 2 che “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché', in aggiunta, siano specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato. Nonché l'annullamento dell'art. 7 comma 2 nella parte in cui prevede che: “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

C) del Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018 recante “Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 2 che “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella

seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato. D) del Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, (le cui domande si potevano presentare su istanze on line dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, i cui termini sono stati prorogati fino al 26 marzo 2018) recante “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 2 che “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle GAE oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31/05/2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato, nonostante abbiano presentato la domanda di partecipazione cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato. Nonché l'annullamento dell'art. 4 comma 3 secondo cui “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

Nonché l'annullamento:

E) di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota, con i quali sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

E previa declaratoria, in via cautelare, del diritto dei ricorrenti a partecipare con riserva, mediante anche prove suppletive, al predetto concorso agevolato docenti

2018 per le classi di concorso e le province per le quali abbiano fatto specifica richiesta, con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti sotto il profilo del fumus per l'accoglimento della istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti alla luce di quanto affermato dall'ordinanza 4152/18; Ritenuto doversi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle contestate graduatorie secondo le modalità e i termini indicati in via generale dalla Sezione con Ordinanza collegiale n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

Respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO